

Documenti ed Informazioni su Statuti - 03/09/2018 11:28:34

Dati Cliente

Denominazione:

Indirizzo:

Frazione:

C.A.P.: Comune: Provincia:

Documento Richiesto

User ID: SITOCORP Nome della Richiesta: 2445511330_6622937

Ragione Sociale: GUIDOVIE S.R.L.

Indirizzo: MARCO FABIO QUINTILIANO 20138 MILANO MI

CCIAA: MI

NREA: 1726808

Documento: STATUTO

STATUTO

GUIDOVIE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA MARCO FABIO
QUINTILIANO 18

Numero REA: MI - 1726808

Codice fiscale: 04113950960

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

U, are 02.10;

- foglio 11 (undici) mappale 372 (trecentosettantadue) seminativo, cl.2, are 01.00;

- foglio 11 (undici) mappale 373 (trecentosettantatré), seminativo, cl.1, are 15.70;

- foglio 11 (undici) mappale 563 (cinquecentosessantatré) bosco ceduo, cl.U, are 05.25;

- foglio 11 (undici) mappale 564 (cinquecentosessantaquattro) bosco ceduo, cl.U, are 07.45;

c) in comune di MAGENTA, via Walter Tobagi n.30, la porzione di fabbricato al piano terra, censita presso il catasto dei fabbricati di detto Comune come segue:

foglio 21 (ventuno) mappale 83 (ottantatré) subalterno 701 (settecentouno) graffato con il mappale 388 (trecentottantotto) subalterno 701, graffato con il mappale 1.068 (millesessantotto) e con il mappale 1.069 (millesessantanove), via Walter Tobagi n.30, piano T, cat.D/7, rendita Euro 22.940,00.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore dieci e cinquanta.

Spese, imposte e conseguenti del presente Atto sono a carico della Società.

E richiesto io Notaio ho rogato il presente Atto che ho letto alla parte comparente la quale, a mia domanda, lo approva e, confermandolo, con me lo sottoscrive alle ore dieci e cinquantuno (10.51). Scritto in parte a macchina da persona da me diretta ed in parte da me, occupa di due fogli sette intere facciate e la ottava sin qui.

F.to Roberto SUGLIA

F.to Dominique Dellisanti (sigillo)

Allegato "A" al repertorio 20.639/11.694

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) La società è denominata

"GUIDOVIE S.R.L."

2) La società ha sede in Milano.

Potranno essere istituite o soppresse, con decisione dell'organo amministrativo, sedi secondarie, agenzie, filiali, succursali, uffici commerciali ed amministrativi, rappresentanze, unità locali comunque denominate, anche altrove, ovunque in Italia.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dall'Organo Amministrativo.

3) La società ha per oggetto l'attività nel campo edilizio ed immobiliare di beni strumentali in genere e in particolare di quelli strumentali al servizio del trasporto pubblico locale, sia in conto proprio che per conto terzi, e così l'acquisto, la vendita, la costruzione, la ristrutturazione di beni immobili strumentali, nonché la loro locazione; l'attività di studio, progettazione (avvalendosi di professionisti iscritti negli appositi Albi) e consulenza; la promozione e la realizzazione di iniziative im-

mobiliari.

La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà prestare garanzie personali o reali anche per debiti di terzi; potrà compiere in genere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale.

E' in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria" e, se non nei casi e nella piena osservanza di quanto al proposito previsto dalla legge, dell'attività professionale riservata e di quella che la legge riserva a particolari persone fisiche o giuridiche.

4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE

5) Il capitale della società è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

Nei limiti e con le modalità di legge, il capitale sociale può essere aumentato tramite conferimento di denaro o beni in natura e/o di crediti, che potranno essere effettuati da soci o da terzi.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Con decisione della maggioranza del Capitale Sociale la società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 C.C.

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - DOMICILIAZIONE

6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti e i diritti sociali spettano in misura proporzionale alle partecipazioni.

7) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del Revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese e dai Libri Sociali.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

8) Le quote sono liberamente trasferibili tra i Soci.

In caso di cessione a favore di terzi è riservato agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto da esercitarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione a farsi dal socio cedente a tutti i soci ed organo amministrativo, a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, e-mail o altro mezzo che garantisca il corretto ricevimento con l'indicazione del corrispettivo richiesto, di tutte le condizioni e dei termini della cessione.

La prelazione deve essere esercitata per tutte le quote offerte in cessione; nel caso più Soci intendano esercitare la prelazione, le quote in cessione saranno tra loro suddivise in proporzione a quelle da cia-

scuno già possedute.

DIRITTO DI RECESSO

9) Il diritto di recesso è consentito in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà dare comunicazione all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata A.R. la quale dovrà pervenire entro trenta giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

10) Per quanto riguarda la determinazione dell'entità dei rimborsi spettanti al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento valgono le disposizioni previste dal Codice Civile.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

11) Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori o dell'Amministratore Unico;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, c.c., dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla nomina dei liquidatori e alla loro revoca.

12) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti d), e), f) del precedente art. 11) dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942 e successive modifiche.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

13) L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dai sindaci effettivi, se nominati, o anche da un socio.

14) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori mediante lettera, telefax, telegramma, posta elettronica o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni liberi non festivi prima di quello fissato per tale adunanza.

15) In mancanza di avviso l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore sono presenti ovvero, per di-

chiarazione formale del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

16) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti al Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione.

17) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque per delega scritta.

PRESIDENZA

18) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

19) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti (anche da allegato);
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti (anche da allegato);
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

20) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio. L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

QUORUM

21) Tutte le deliberazioni assembleari sia in prima che in seconda convocazione, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale, salvo per

le materie per le quali la legge prevede inderogabilmente dei quorum diversi. Le deliberazioni assembleari che prevedono, per legge, la redazione di un verbale per atto notarile, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del Capitale Sociale, salvo per le materie per le quali la legge prevede inderogabilmente dei quorum diversi. Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.

AMMINISTRAZIONE

22) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più componenti (ma sempre in numero dispari fino ad un massimo di cinque membri), secondo il numero indicato dai soci. Gli amministratori possono essere anche non soci. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assemblea ordinaria che nomina le cariche sociali, sceglie la forma dell'Organo Amministrativo ed il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. All'Amministratore Unico ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio. All'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione possono rilasciare procure per determinati atti o categorie di atti, nonché nominare direttori anche generali determinandone i poteri.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23) Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbia previsto l'assemblea.

24) Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare inviato a ciascun componente del Consiglio e ai Sindaci Effettivi o al Revisore se nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione che ne redigono il verbale. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

25) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

26) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione della riunione;
- l'identità degli intervenuti;
- il risultato della votazione;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso.

27) Ai sensi dell'art. 2475, quarto comma C.C., le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o in diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

28) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi Amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati decadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio e i soci dovranno provvedere alle nuove nomine.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

29) L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza generale della società. Eventuali limitazioni devono risultare dall'atto di nomina altrimenti il potere di rappresentanza si intende disgiunto.

30) L'organo Amministrativo può nominare istitori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

31) All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le

proprie attribuzioni in materia gestionale ad uno o più amministratori, attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato"; in tal caso gli Amministratori Delegati hanno i poteri di legale rappresentanza della società nei limiti della delega.

COMPENSI

32) All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati all'atto della loro nomina ovvero per ogni singolo esercizio sociale anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore dell'Organo Amministrativo, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

33) Nei casi previsti dalla legge, il controllo legale dei conti è esercitato dall'Organo di controllo o da un revisore legale dei conti, ai sensi del primo comma dell'articolo 2477 c.c..

L'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, nominato con decisione dei soci che provvedono anche alla determinazione del compenso spettante a costui, o, in alternativa, da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (aventi i requisiti di legge) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, sia in composizione monocratica che collegiale, ha le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. ed esercita il controllo contabile qualora non sia nominato a tale scopo un revisore contabile. I poteri ed il funzionamento dell'Organo di controllo, tanto in composizione monocratica che collegiale, sono disciplinati dal Codice Civile.

34) I soci possono in ogni momento nominare un revisore legale dei conti, scelto tra gli iscritti nel Registro. Il revisore legale dei conti ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri dell'organo di controllo. Il revisore legale dei conti cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel Registro delle Imprese la nomina dell'organo di controllo. Il corrispettivo per l'esercizio del controllo contabile è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

BILANCIO E UTILI

35) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c..

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cen-

to per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

36) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

37) Qualsiasi controversia in ordine ai rapporti sociali che possa sorgere tra la società e i suoi soci, tra i soci, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, ivi comprese l'azione di responsabilità verso gli amministratori, liquidatori e sindaci nonché quelle concernenti la validità delle deliberazioni assembleari o l'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente Statuto sarà oggetto di un tentativo di conciliazione.

In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie, saranno risolte dal Tribunale di Milano.

DISPOSIZIONE FINALE

38) Per quanto sopra non disposto valgono le norme del Codice Civile.

F.to Roberto Suglia

F.to Dominique Dellisanti (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art .23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese."

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.